



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

Piazza Indipendenza, 1 – c.a.p. 30020 - Tel. 0421/324440 – fax 0421/324397
P.I./C.F.: 00617460274 – www.comune.torredimosto.ve.it

oo *** oo

Registro Generale n. 6/2008

COPIA

ORDINANZA N. 1 DEL 22-01-2018 Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DI INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7 DEL T.U.L.P.S.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato integralmente il Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 29/03/2017, esecutiva, in particolare l'art. 14, rubricato "Orari", che ai commi 1, 2 e 3 così dispone:

"Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, sono così individuati: dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi."

"Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'aut. 110, commi 6 e 7 del TULPS, previsti all'art. 3, comma, 1 lettera b), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente Regolamento, possono essere messi in esercizio tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati."

"Nell'ambito di tali fasce il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura, che deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile all'esterno";

Richiamato altresì il decreto del Sindaco di Torre di Mosto n. 2 in data 08.05.2010, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Unità organizzativa - Settore 4 – Servizi Finanziari – SUAP commercio, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di dover adottare, ai sensi:

- dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- dell'art. 50, comma 7, del medesimo D. Lgs. 267/2000, che così stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti",

un provvedimento:

- inteso a dare esecuzione all'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con la delibera n. 10/2017 e quindi a quanto disposto dal regolamento che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., in qualsiasi locale od esercizio essi siano posti in funzionamento;
- a tutela della propria comunità, allo scopo di prevenire, controllare e contrastare l'insorgere di fenomeni patologici nell'utilizzo di apparecchi automatici di intrattenimento e gioco, tenuto conto che tra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili e che possono cadere in forme di dipendenza e compulsività, con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Dato atto che ciascun esercente potrà scegliere gli orari che intenderà adottare all'interno dei limiti orari massimi di funzionamento degli apparecchi in oggetto;

Visti:

- la L.R. 28/12/2012 n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto";
- il D.Lgs 31/023/1998 n. 114;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

ORDINA

1. Ai titolari dei pubblici esercizi e agli esercenti che ospitino attività di giochi leciti nel Comune di Torre di Mosto di adempiere a quanto disposto all'art. 14 del Regolamento in materia di giochi, ossia:
"Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, sono così individuati: dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi."
"Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'aut. 110, comuni 6 e 7 del TULPS, previsti all'art. 3, comma, 1 lettera b), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente Regolamento, possono essere messi in esercizio tra le ore 09.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30 di tutti i giorni, compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati."
2. Detti apparecchi, nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di cui ciascuno di essi è dotato.
3. Nell'ambito di tali fasce, il titolare ha la facoltà di scegliere l'orario di funzionamento degli apparecchi presenti nel suo locale o esercizio, orario che deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile all'esterno, anche a locale chiuso, nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione telematica inoltrata al SUAP.
4. Qualora il titolare non comunichi la scelta del proprio orario entro la data di esecutività della presente ordinanza, sarà ritenuto vincolato all'orario indicato all'art. 14 del predetto Regolamento.

DISPONE

5. Le violazioni alla presente Ordinanza, ferme restando le sanzioni penali e quelle stabilite per le violazioni al TULPS (R.D. n. 773/1931), sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 350,00 ad € 500,00 secondo i principi di cui alla Legge n. 689/1981. Altre sanzioni sono stabilite dall'art. 18 del Regolamento comunale in materia di giochi, cui integralmente si rimanda, reperibile sul Sito internet istituzionale (www.comune.torredimosto.ve.it / Regolamenti).
6. La presente Ordinanza entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
7. Essa verrà trasmessa alle Associazioni di categoria, alla Polizia locale, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato di Jesolo, alla Compagnia Guardia di Finanza di San Donà di Piave ed alla Stazione Carabinieri di S. Stino di Livenza, per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priolo Domenico